FEDERLEGNOARREDO

SINTESI DEL DL 18/2020 DEL 17 MARZO 2020, GURI N. 70

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Come anticipato, il 16 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, DL 18/2020 del 17 marzo 2020.

Tale decreto, fortemente atteso da tutto il sistema produttivo nazionale e dai lavoratori, si aggiunge al precedente DL 9/2020 del 2 marzo scorso che ha introdotto misure per i comuni della ex "zona rossa", ha esteso l'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali, ha potenziato le modalità di lavoro a distanza e ha introdotto misure specifiche di supporto al settore del turismo.

Si tratta di un provvedimento che accoglie in larghissima parte le istanze che FederlegnoArredo ha formulato di recente nell'ambito della sua interlocuzione con le Istituzioni, che erano focalizzate su:

1. Sostenere la liquidità delle aziende, mediante il rinvio di adempimenti fiscali e contributivi nonché attraverso l'adozione di strumenti finanziari.
2. Estendere gli ammortizzatori sociali e tutela dell'occupazione.
3. Salvaguardare le filiere più colpite, a partire da quella degli eventi e degli allestitori fieristici dedicando loro misure di salvaguardia eccezionale (cfr. art. 61).
4. Sostenere l'attività di internazionalizzazione delle imprese, prevedendo apposite dotazioni a favore degli enti che regolarmente supportano le aziende nell'attività di promozione internazionale in Italia e all'estero.

FederlegnoArredo

Sede/Headoffice
Foro Buonaparte, 65 • 20121 Milano
Tel +39 02 8060 41
Fax +39 02 8060 4392
C.F. 97228150153
www.federlegnoarredo.it

MILANO • ROMA • BRUXELLES

È un primo provvedimento di impatto finanziario importante cui auspicabilmente dovrà seguire un ulteriore intervento nel mese di aprile, finalizzato a dare continuità alle misure di salvaguardia del sistema produttivo che dovessero rendersi necessarie per via del protrarsi delle crisi epidemiologica, nonché a definire eventuali misure di rilancio dell'economia da attuarsi anche sulla spinta delle disponibilità e delle azioni messe in campo dall'Unione europea negli ultimi giorni.

Nei prossimi giorni, formuleremo specifiche osservazioni in merito all'applicazione delle singole misure e valuteremo eventuali proposte correttive da trasmettere a Parlamento e Governo.

******

Di seguito si segnalano gli articoli di maggior interesse per le imprese associate a FLA, unitamente alle più importanti misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale che – stante la delicatezza e la rilevanza della materia in questo particolare momento – si ritiene debbano essere portate a conoscenza delle aziende.

1. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Art. 1: sono stanziate risorse per gli **straordinari** del personale sanitario per 250 milioni di euro per il 2020.

Art 2: viene previsto **il potenziamento strutturale degli Uffici periferici del Ministero della Salute nel nord Italia,** come risposta alla crisi epidemiologica e, più in generale, per rafforzare i controlli sul territorio a tutela dei traffici commerciali e della competitività del sistema economico.

Art. 3: sono **finanziati nuovi posti letto** in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) e le strutture private devono mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, i locali e le proprie apparecchiature (340 milioni di euro).

Art. 4: sono disciplinate le modalità di **attuazione delle aree sanitarie temporanee**, in strutture di accoglienza e assistenza pubbliche e private (50 milioni di euro).

Art. 5: Invitalia è autorizzata a erogare **finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto** alle **imprese produttrici di dispositivi medici** e dispositivi di protezione individuale (50 milioni di euro).

Art. 6: **la Protezione civile può disporre la requisizione** a soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria (150 milioni di euro).

Art. 7: è incrementato il **personale medico e infermieristico militare** con una ferma eccezionale di un anno con 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri (13,7 milioni 2020 e 5,662 milioni 2021).

Art. 8: sono potenziati i servizi sanitari militari, con contratti a tempo determinato di un anno per l'assunzione di funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica (115,4 mila euro per il 2020 e pr il 2021).

Art. 9: sono potenziati i servizi sanitari militari con l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione di casi urgenti e di biocontenimento (35,3 milioni di euro per il 2020).

Art. 10: l'Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 infermieri (7,725 milioni di euro di nuove risorse).

Art. 11: è incrementato lo stanziamento a favore dell'Istituto Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica, con 50 nuove unità di personale (4 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022).

Art. 12: è possibile di **trattenere in servizio** il personale del Sistema Sanitario Nazionale che avrebbe i requisiti per la pensione, ove non sia possibile reclutare nuovo personale; analogamente, il personale sanitario della polizia di stato può essere trattenuto in servizio.

Art. 13: è inserita una deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, per consentire l'**esercizio temporaneo sul territorio nazionale** a chi ha conseguito una professione sanitaria all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

Art. 15: fino al termine dello stato di emergenza, sono introdotte deroghe alla disciplina autorizzativa vigente in materia di produzione e commercializzazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuali, al fine di accelerarne la messa a disposizione per il personale sanitario, lavoratori ecc.. La deroga prevede un'autocertificazione per la dichiarazione di conformità del prodotto agli standard tecnici e requisiti di sicurezza da inviare all'Istituto superiore di sanità che dovrà pronunciarsi entro 3 giorni.

Art. 16: fino alla fine dell'emergenza, i lavoratori che non possono mantenere la distanza di un metro quale protezione dal contagio, possono utilizzare le mascherine chirurgiche reperibili in commercio quali dispositivi di protezione individuale (DPI), anche se prive del marchio CE e prodotte in deroga alla normativa in materia di immissione in commercio.

Art. 18: è aumentato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per 1,4 miliardi di euro per il 2020. (1,6 miliardi di euro).

2. Misure a sostegno del lavoro

Art. 19: la **cassa integrazione ordinaria** viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, che siano assunti alla data del 23 febbraio 2020. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria; la possibilità di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Art. 20: le aziende in **cassa integrazione straordinaria** alla data di entrata in vigore del DL 6/2020 possono richiedere il passaggio alla cassa integrazione ordinaria per un periodo non superiore a 9 settimane che sospende il trattamento in corso.

Art. 21: i datori di lavoro che hanno in corso **un assegno di solidarietà** possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore alle 9 settimane. La concessione della CIG sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

Art. 22: è concessa **la CIG in deroga per tutti i settori privati**, inclusi agricoli, della pesca e del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per un periodo non superiore alle 9 settimane e con riguardo ai dipendenti assunti alla data del 23 febbraio 2020.

Art. 23: a sostegno dei **genitori lavoratori,** a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro. Tale bonus è riconosciuto anche per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS. I genitori dipendenti del settore privato con figli tra i 12 e i 16 anni hanno diritto all'astensione dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività scolastiche, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

È altresì previsto uno specifico congedo per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Art. 24: il numero di giorni di **permesso mensile retribuito** coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate.

Art. 25: il congedo e le indennità di cui all'art. 23 si applicano anche ai lavoratori del **settore pubblico.** Il bonus previsto da 600 euro alternativo al congedo è aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine.

Art. 26: il **periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia** ai fini del

trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile, per i lavoratori già riconosciuti disabili ai sensi della l. 104/1992 nonché in possesso di certificazione medica che attesti l'immunodepressione, il periodo assenza dal servizio prescritto dalle autorità è considerato ricovero ospedaliero.

Artt. 27-30: è riconosciuto un **indennizzo di 600 euro**, su base mensile per il solo mese di marzo, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L'indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

Art. 37: sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020.

Art. 39: fino al 30 aprile 2020 **i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità** hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, purché tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art. 40: sono sospesi per due mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (fino al 18 giugno 2020) gli obblighi previsti per a fruizione del **reddito di cittadinanza**.

Art. 43: è previsto il trasferimento da INAIL a Invitalia di risorse pari a 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale. INAIL è autorizzato altresì a bandire un concorso per l'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente medico di primo livello con specializzazione nella branca della medicina legale e del lavoro.

Art. 44: è istituito un **fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19**, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il fondo ha una capacità di 300 milioni di euro per il 2020.

Art. 46: sono sospese a decorrere dal 17 marzo 2020 e per i successivi 60 giorni tutte le **procedure di licenziamento** avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

3. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 49: è potenziato **il Fondo centrale di garanzia, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti**. Le modifiche riguardano nel dettaglio:

- la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso;
- l'importo massimo garantito è elevato a 5 milioni di euro;
- l'importo massimo garantito sale all'80% di ciascuna operazione per un importo massimo garantito per impresa di 1,5 milioni di euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima garantita è pari al 90% dell'importo garantito dai CONFIDI o da altro fondo di garanzia, purché le garanzie non siano superiori all'80% e per un importo massimo garantito di 1,5 milioni di euro;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo per il 10% dell'importo di debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus già accordate dalle banche oda intermediari finanziari, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo;
- la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi

connessa all'epidemia, escludendo l'applicazione del modulo "andamentale". Sono comunque escluse e imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze o inadempienze probabili o che rientrino tra le imprese in difficoltà ex. Art. 2 punto 18 reg. UE/651/0214.

- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
- la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo fino al 50% a fronte di portafogli destinati ad imprese danneggiate da COVID19 o appartenenti per almeno il 60% a settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- l'avvio di una linea per la liquidità immediata non superiore a 3 mila euro, con garanzia del Fondo con copertura all'80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione, per nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o preofessioni assoggettati la cui impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID19 come da autodichiarazione;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- la sospensione dei termini operativi del fondo;

- estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace).

È inoltre prevista la possibilità di introdurre ulteriori **misure di sostegno finanziario alle imprese, anche grandi, nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%.** Tali misure potranno avere le più favorevoli caratteristiche previste dal nuovo Temporary Framework sugli aiuti di Stato.

Art. 50: è prevista la possibilità di corrispondere agli **azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche** un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

Art. 54: il fondo di solidarietà **per l'acquisto della prima casa di cui all'art. 2 commi 475-480 della legge 244/2007, che consente ai titolari di mutuo** di beneficiare della sospensione delle rate fino a 18 mesi in caso di particolare difficoltà che incidono sul reddito complessivo del nucleo familiare, è esteso anche alle partite IVA che registrino un apprezzabile calo di fatturato per via dell'epidemia COVID19. Il DL 9/2020 aveva già esteso tale fondo ai titolari di mutuo per cui operi una sospensione dal lavoro o una riduzione dell'orario di lavoro per effetto dell'epidemia COVID19. Non viene, altresì, considerato l'ISEE quale requisito di accesso al fondo per tener conto del ritardo strutturale dello stesso nella registrazione dei cali di reddito.

Il fondo riconosce alla banca la metà della quota di interessi.

Art. 55: viene previsto un **incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA)** in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali, con l'obiettivo di sostenerne la liquidità. Così facendo le imprese possono anticipare l'utilizzo di tali crediti come crediti di imposta determinando così una immediata riduzione del carico fiscale (riduzione di oneri fiscali e contributivi). Il limite per i componenti che possono generare DTA è pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Art. 56: è prevista una **moratoria straordinaria per le micro, piccole e medie imprese che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.**

- Linee di credito sino a revoca e finanziamenti a fronte di anticipi: irrevocabili fino al 30 settembre 2020;
- Restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre è rinviata alla stessa data;
- Il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscandenzato con accordo tra le parti, almeno fino al 30 settembre 2020.

La misura è coperta da garanzia pubblica prevista da un'apposita sezione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Art. 57: la norma introduce la **garanzia dello Stato, anche nella forma di garanzia di prima perdita, su finanziamenti alle banche che eroghino finanziamenti alle imprese che hanno sofferto di una riduzione di fatturato a causa dell'emergenza COVID19.** La garanzia può essere rilasciata dallo Stato a favore di CDP fino a un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda e orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normative UE.

Con decreto MEF-MISE sono individuati i settori beneficiari della garanzia e criteri, modalità e condizioni per la concessione della stessa.

Art. 58: per i **finanziamenti agevolati SIMEST,** fino 31 dicembre 2020 può essere richiesta la sospensione fino a 12 mesi del pagamento degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020

4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 60: **i versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi a contributi assistenziali e previdenziali e a premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza **al 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020.**

Art. 61: è disposta la sospensione dei versamenti delle ritenute, degli adempimenti e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per tutti **i settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID19 fino al 30 aprile 2020**. I settori sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, **eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.** Per tutti questi settori, incluse le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, è sospeso fino al 30 aprile anche il versamento dell'IVA.

Art. 62: **sono sospesi i soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.** Restano ferme le disposizioni relative ai termini per la dichiarazione precompilata prevista dall'art. 1 DL 9/2020.

Sempre l'art. 62 chiarisce che sono sospesi i versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). Inoltre viene prevista la sospensione dei versamenti IVA per le imprese con compensi superiori ai 2 milioni di euro che hanno sede legale, domicilio fiscale o la sede operativa nelle province più colpite dall'epidemia COVID19, le quali al 14 marzo presentavano un rapporto tra casi totali di COVID19 e popolazione superiore a 200 per 100mila abitanti.

Restano altresì ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto MEF n. 48 del 26 febbraio 2020 per i comuni della cd. "zona rossa".

La riscossione riprenderà con un'unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Viene, infine, prevista la disapplicazione della ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile. Anche in questo caso, la riscossione riprenderà con un'unica soluzione entro il 31 maggio o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 63: ai **lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro** che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto **un premio di 100 euro**, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati).

Art. 64: la norma introduce **incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro**. In particolare, gli incentivi riguardano gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d' imposta pari al 50% delle spese di sanificazione fino a un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario.

Art. 65: è introdotto un credito di imposta per botteghe e negozi pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo per l'anno 2020, fatta esclusione per gli esercizi commerciali di cui all'all. 1 e all'.2 del DPCM 11 marzo 2020.

Art. 67: sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termino relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Art. 68: i termini dei versamenti che scadono tra l'8 e il 31 maggio 3030 derivanti da cartelle di pagamento dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali sono sospesi e dovranno essere eseguiti entro il 30 giugno 2020. Analogamente sono sospesi i termini degli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni degli EE.LL. e a nuovi atti esecutivi emessi per entrate tributarie e patrimoniali.

Anche i termini di versamento relativi alla rottamazione-ter sono differiti al 31 maggio 2020.

Art. 70: per l'anno 2020 sono incrementate le risorse destinate all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per 8 milioni, per far fronte alle accresciute attività di controllo nei porti, aeroporti e dogane interne.

Art. 71: i contribuenti che decidano di eseguire i versamenti nei termini previsti per legge e di non avvalersi delle sospensioni possono richiedere che ne sia data comunicazione sul sito del MEF come forma di promozione dell'immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

5. Ulteriori disposizioni

Art. 72: **viene istituito il Fondo per la *promozione integrata* presso il Ministero degli Affari Esteri con una dotazione iniziale di 150 Milioni di Euro per le seguenti finalità**:

- Realizzazione di una campagna, anche attraverso attività realizzate da ICE-Agenzia
- Potenziamento delle attività promozionali svolte del Ministero Affari Esteri, attraverso le reti diplomatiche, e le sedi di ICE-Agenzia all'estero
- Contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese sostenute per progetti di internazionalizzazione, come ad esempio l'apertura di nuove strutture commerciali all'estero o la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore in Italia e all'estero.
- Compensazione finanziaria pari a straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 79: sono introdotte misure per il supporto **del trasporto aereo**, come il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, l'incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riconversione e riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria.

Art. 80: è incrementata la dotazione dei contratti di sviluppo, gestiti da Invitalia, per ulteriori 400 milioni di euro per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese.

Art.88: **la norma estende l'ambito di applicazione del DL 9/2020, art. 28 anche ai contratti di soggiorno. La norma prevedeva il rimborso dei titoli di viaggio mediante trasformazione in voucher nel caso di rinvii dei viaggi dovuti all'adozione di ordinanze di chiusura/fermo attività/ecc..adottate dalle autorità per la durata delle stesse (3 aprile).** Allo stesso tempo, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione anche ai titoli di accesso per spettacoli, musei e luoghi della cultura che dà luogo all'emissione di voucher della durata di un anno da parte del venditore il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti.

Art. 106: la norma deroga alla disciplina vigente e consente a tutte **le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Le società e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per le SRL, l'espressione del voto può avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Si consente alle società con azioni quotate e alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante di ricorrere all'istituto del rappresentante designato (previsto dall'art. 135-undecies del TUF) per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Art. 113: dispone la **proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti termini in materia di rifiuti**:

a. Presentazione del modello di dichiarazione ambientale (MUD);
b. Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli;
c. Presentazione al centro di coordinamento della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE;
d. Versamento del diritto annuale di iscrizione di impres ed enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

Art. 125: tra le altre misure, si dispone la proroga di 15 giorni del termine entro cui l'impresa **di assicurazione** è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino all'effetto della nuova polizza. Tale proroga vale fino al 31 luglio 2020. Inoltre, fino al 31 luglio 2020, è prorogato di 60 giorni il termine per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale, ai fini della valutazione del danno a persone o cose.

Infine, si prevede che **l'Unioncamere e le camere di commercio, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia,**

con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Le camere di commercio e le loro società in house possono erogare finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding.